

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**, Ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, in persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais (di seguito anche "CNR")

e

la **CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA**, in persona del suo Presidente, Daniele Vaccarino (di seguito anche "CNA")

PREMESSO CHE

A) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

- in quanto Ente pubblico nazionale di ricerca che detiene competenze ampie e diversificate, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e industriale del Paese;
- ha il compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese, conoscenze e loro applicazioni, in collaborazione con altri enti di ricerca, università, imprese e associazioni;
- nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
 - opera prevalentemente per progetti di ricerca da svolgersi, in attuazione delle scelte adottate, in primo luogo attraverso il PNR coordinato dal MIUR, ma anche su indicazioni di altri Ministeri e con la partecipazione di altre strutture di ricerca nazionali e delle università, imprese e associazioni, inserite nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo;
 - imposta la sua attività prevalentemente attraverso progetti che coinvolgano più soggetti esecutori ed abbiano come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
 - attua una metodologia che consenta un legame funzionale, stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nelle imprese artigiane attraverso, un inserimento fattivo delle competenze

scientifiche del CNR nella catena ricerca – innovazione di processo e di prodotto – competitività;

- attua una politica che consenta la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, anche attraverso la partecipazione e l'inserimento in Reti Europee specifiche;
- tiene presente le necessità dello sviluppo sostenibile, promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento rispettoso dell'ambiente da parte delle imprese, favorendo il coinvolgimento dei cittadini;
- favorisce e promuove lo sviluppo della ricerca pubblico - privata;

B) la CNA:

- assume iniziative dirette alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo;
- intende avvalersi della collaborazione e delle competenze presenti all'interno del CNR relativamente alle tematiche dell'innovazione tecnologica riferita, in particolare, alle micro, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di attivare le necessarie sinergie per realizzare attività e progetti per lo sviluppo economico del Paese;

C) entrambe le Parti ritengono:

- che l'Italia, per acquisire competitività e per assicurare il proprio posizionamento nel contesto della compatibilità globale e dei cambiamenti in atto a livello mondiale, con risvolti economici, sociali e ambientali, deve darsi una nuova strategia di sviluppo;
- che la transizione esige cambiamenti sostanziali che coinvolgono le strutture preposte alla produzione delle conoscenze e al sistema produttivo nazionale, caratterizzato da una significativa presenza di micro e piccole imprese;
- che un'analoga trasformazione si pone con riferimento alle modalità di conseguimento di obiettivi quali la qualità, la salute, la protezione dell'ambiente, la sicurezza, fortemente sentiti dai cittadini che, oltre a costituire una domanda sociale, sono anche un'opportunità di attività per le imprese e per il sistema socioeconomico nel suo insieme;
- che l'attività di ricerca in alcuni settori, quali: le innovazioni di prodotto, le innovazioni di processo e di servizio, i nuovi strumenti di gestione dell'impresa, l'accesso a nuovi mercati, ed in particolare al mercato unico europeo, l'utilizzazione degli incentivi per la competitività, sono una componente fondamentale delle strategie di ammodernamento, sviluppo e crescita industriale, tecnologica, economica e sociale dell'Italia per l'ampio spettro di ricadute che esse determinano;
- che per rispondere a tale esigenza le imprese hanno sia necessità di fruire di condizioni più favorevoli per accrescere il proprio business e sviluppo, sia di essere orientate nell'accesso

ai finanziamenti, nelle opportunità legate alla tutela della proprietà intellettuale, nella relazione con il mercato utilizzando, come driver principale, l'innovazione tecnologica per recuperare competitività, connettendosi con la rete scientifica della produzione di nuove conoscenze, drenando da essa e fornendo ad essa le idee e gli strumenti per immettere nella propria struttura organizzativa e produttiva i necessari elementi di innovazione.

- che per realizzare gli obiettivi sopra indicati, con particolare riferimento alla promozione della competitività delle imprese, il CNR e la CNA intendono promuovere intese generali finalizzate a definire un programma pluriennale per una metodologia operativa di interventi, condivisa non solo dai fornitori di conoscenze ma anche e soprattutto dai destinatari del trasferimento tecnologico, da proporre agli Organi di Governo del Paese e Comunitari
- che gli attori preposti a tale compito sono diversi e le loro missioni, pur ben definite, sono tra loro complementari, ma non sempre adeguatamente coordinate e finalizzate ad un obiettivo unitario.

In linea generale, tali attori possono essere così individuati:

- *La Commissione Europea*, la Direzione Generale Ricerca e Innovazione e la Direzione Generale Crescita, con particolare riferimento al Sistema Camerale Europeo e alla Rete Enterprise Europe Network che collega il sistema a strutture di Ricerca
- *Il Governo centrale*, le varie Amministrazioni (Ministero della ricerca; Dipartimento per l'innovazione, Ministero attività produttive, ecc.) hanno il compito di definire le norme che regolano l'attività del sistema produttivo e di erogare incentivi a sostegno dell'innovazione nelle piccole imprese
- *L'Unioncamere ed il Sistema Camerale*, in quanto soggetti promotori, realizzatori e gestori, direttamente o mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, a enti, a consorzi e a società, servizi e attività di interesse delle Camere di Commercio e dell'economia.
- *Le Associazioni imprenditoriali*, in quanto rappresentanti degli interessi delle imprese loro associate, svolgono una funzione di collegamento delle informazioni scientifiche tra il mondo della ricerca e le esigenze delle piccole imprese
- *Il CNR, le Università e gli Enti pubblici di ricerca*. Tali Enti sono la sede della produzione delle conoscenze. È in atto una loro ristrutturazione, anche sotto la spinta di indirizzi precisi del Governo, tale da far dedicare attenzione e risorse non solo al trasferimento dei risultati delle loro ricerche verso le esigenze del mondo produttivo, ma anche all'attivazione di specifici programmi che, sin dalla loro impostazione iniziale, siano finalizzati a tale obiettivo coinvolgendo direttamente i soggetti interessati e le loro organizzazioni associative.

In una prospettiva di più lungo termine e al fine di stabilire una applicazione coordinata delle attività di sostegno scientifico e tecnologico alle imprese nazionali, sarà opportuno raggiungere una intesa generale tra gli attori sopra indicati che porti alla istituzione, nelle forme che saranno ritenute praticabili, di una "cabina di regia", che determini gli indirizzi generali per il raggiungimento degli obiettivi indicati.

C) che il CNR e la CNA

- ritengono utile ed opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico **Protocollo d'Intesa**, finalizzato all'individuazione e al successivo sviluppo di

un *portafoglio di Programmi di ricerca e trasferimento tecnologico* dedicato specificamente ai temi di comune interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2 – Oggetto

Il presente Protocollo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e la CNA. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi, nello svolgimento di attività di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e di sviluppo congiunte.

Art. 3 – Comitato di Indirizzo Strategico

Con la sottoscrizione del presente Protocollo viene istituito un apposito Comitato di Indirizzo Strategico con il compito di individuare le tematiche generali ed i settori tecnologici prioritari sui quali concentrare la collaborazione (ICT, nuovi materiali, green economy, nanotecnologie, agroalimentare, etc.), di identificare le azioni da svolgere congiuntamente e di controllarne l'avanzamento.

Il Comitato di Indirizzo Strategico, presieduto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente di CNA o suo delegato, avrà il compito di favorire la collaborazione tra le strutture di ricerca del CNR e le strutture e gli uffici della CNA nelle sue varie articolazioni.

Altresì, il Comitato è composto da due componenti nominati dal Presidente del CNR e due dal Presidente della CNA. Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti, dandone comunicazione all'altra.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 4 – Tematiche strategiche

Il Comitato di Indirizzo Strategico individuerà il **Programma di ricerca, di trasferimento tecnologico e di innovazione** oggetto della collaborazione, specificandone i relativi contenuti, tempi e costi, valorizzando anche l'apporto fornito da ognuna delle due parti. Il programma sarà prioritariamente rivolto ad assicurare un adeguato sostegno alla competitività delle imprese.

Per i contenuti del programma, potranno essere formulate proposte di ricerca al Ministero della Ricerca (MIUR), ad altri Ministeri o soggetti esterni potenzialmente interessati e alla Commissione dell'UE, nell'ambito degli strumenti e delle procedure esistenti, al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di Indirizzo Strategico definirà, inoltre, procedure e modalità appropriate per svolgere le attività individuate.

Il programma si svolgerà sui seguenti assi prioritari di intervento:

- Sviluppo di una struttura di conoscenza condivisa tra gli imprenditori del sistema CNA e le risorse professionali delle articolazioni del sistema CNR. La struttura, distribuita sul territorio nazionale, avrà il compito di avvicinare le imprese più avanzate alle tematiche rilevanti per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al fine di prepararle alle tematiche generali e ai settori tecnologici prioritari che saranno individuati.
- Attività di facilitazione locale di incontri tra i laboratori di ricerca e gli imprenditori presenti sul territorio al fine di rendere possibile lo scambio di conoscenze tra mondo imprenditoriale e sistema della ricerca e dell'innovazione.
- Creazione di una struttura di supporto per lo scambio di conoscenze sui temi della ricerca e dell'innovazione che possa fungere da help desk sulle principali tematiche di interesse per le imprese. Tale struttura si potrà avvalere di un sito web dedicato con i contenuti della collaborazione, e di altri strumenti di divulgazione.
- Sviluppo di un gruppo di progettazione per la realizzazione di progetti comuni in vari piani di rilevanza: regionale, nazionale, europea ed internazionale su tutte le tematiche generali ed i settori tecnologici che saranno oggetto della collaborazione.

Art. 5 – Convenzione di Programma

Per ogni asse di intervento, saranno predisposte specifiche Convenzioni, valutate dal Comitato di Indirizzo Strategico anche su proposta della rete scientifica del CNR e delle strutture della CNA.

Queste includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci del CNR e della CNA, l'articolazione delle azioni da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari, le Imprese coinvolte o altri soggetti partecipanti e la ripartizione degli eventuali contributi economici di terzi.

All'interno sia del CNR sia della CNA verranno nominati i responsabili della Convenzione.

Per rendere efficace la Convenzione, questa sarà sottoposta all'approvazione degli opportuni organi del CNR e della CNA, nonché degli altri eventuali soggetti erogatori.

Art. 6 – La gestione della Convenzione

A valle della definizione e approvazione della Convenzione, il Comitato di Indirizzo Strategico nominerà un Responsabile Tecnico incaricato della gestione operativa della Convenzione stessa. Il nome del Responsabile Tecnico verrà concordato tra CNA e CNR.

Il Responsabile Tecnico predisporrà, d'intesa con le strutture della CNA, del CNR e degli altri eventuali enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del progetto, che verrà sottoposto all'approvazione dei responsabili della Convenzione.

Seguendo i criteri e le metodologie gestionali concordate fra CNR e CNA, il Responsabile Tecnico presenterà periodicamente ai responsabili della Convenzione il rendiconto sullo stato di avanzamento delle attività.

Un rapporto annuale sui risultati conseguiti, redatto dal Responsabile Tecnico, sarà presentato al Comitato di Indirizzo Strategico e quindi trasmesso al CNR e alla CNA.

Qualora altri Soggetti abbiano contribuito con loro risorse all'attuazione del Progetto di ricerca o di trasferimento tecnologico, saranno loro inviate, secondo le procedure stabilite, specifiche rendicontazioni sia finanziarie sia degli obiettivi conseguiti.

Art. 7 – Riservatezza

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Protocollo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 8 – Diritti di proprietà industriale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Protocollo dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know how e altri diritti di proprietà industriale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, o da essa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

A meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi sottoscritti successivamente fra le Parti per disciplinare le modalità di collaborazione nei Programmi di cui al presente protocollo, nei quali si terrà, fra l'altro, conto delle disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10.02.2005 n.30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del Programma, le Parti concordano che:

- ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essa realizzato individualmente nell'ambito delle attività qui previste;

- i risultati ed i progetti elaborati congiuntamente nell'ambito del presente Protocollo saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.

Art. 9 – Durata

Il presente Protocollo, salvo rinnovo da concordare tra le Parti per iscritto, avrà una durata di tre anni a decorrere dalla sua data di sottoscrizione. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Protocollo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 10 - Legge applicabile, foro esclusivamente competente

Il presente Protocollo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li,

Il Presidente del CNR
Prof. Luigi Nicolais

Il Presidente della CNA
Dr. Daniele Vaccarino